

REGOLAMENTO PER L'USO PUBBLICO DEL PONTILE TIRRENO POWER

PREMESSO:

- **CHE** fra il Comune di Vado Ligure e la Società E.N.E.L., ora denominata Tirreno Power, esiste convenzione per l'utilizzo pubblico, a predeterminate condizioni che tutte vengono richiamate nel presente regolamento, del pontile di proprietà della Società ubicato sull'arenile di Vado Ligure.
- **CHE** tale struttura infatti ben si presta, per sue caratteristiche costruttive e di utilizzo, a consentirvi il transito di persone per passeggio o pesca amatoriale.
Ai fini di regolamentarne l'uso, anche a tutela della proprietà privata dello stesso, si stabilisce quanto segue:

Articolo 1

Sul pontile Tirreno Power ubicato nella rada di Vado Ligure è normalmente consentito l'accesso solo pedonale delle persone e la pesca amatoriale con canna nel tratto compreso fra la radice del pontile ed il cancello posto a 50 metri dalla testata, nei giorni e secondo gli orari stabiliti dalla società Tirreno Power di Vado Ligure, in condizioni meteomarine favorevoli e quando non debbano essere effettuati lavori di manutenzione, ovvero vi siano transiti operativi di esercizio, nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 2

Nella parte terminale del pontile compresa fra la testata e la recinzione posta a 50 metri dalla stessa è severamente vietato il transito e la sosta di persone e mezzi non autorizzati dalla Società Tirreno Power, nonché a chiunque di esercitare la pesca.

Articolo 3

E' cura della Società Tirreno Power provvedere alla installazione e mantenimento di appositi cartelli riportanti i divieti di accesso e gli eventuali avvisi di pericolosità, nonché consentire accesso al pontile soltanto a veicoli autorizzati e provvedere alla regolare chiusura dei cancelli quando necessaria.

Articolo 4

Le persone possono accedere al pontile rigorosamente a piedi, senza depositare sulla struttura alcun mezzo veicolare di trasporto al seguito,

biciclette comprese, ad eccezione delle sole carrozzelle a servizio delle persone invalide o delle carrozzine portatrici di bambini in tenera età.

E' vietato sostare sulla struttura con utilizzo di sedie, ombrelloni o altri oggetti ingombranti, eccezion fatta per quanto previsto successivamente per la pesca amatoriale..

E' vietato sdraiarsi al suolo al fine di riposarsi ovvero dormirvi,

E' vietato gettare sulla struttura qualsiasi rifiuto, anche se piccolo, come anche dare modo che vi possa cadere e lordare il suolo.

E' vietato utilizzare strumenti sonori ovvero apparecchi radio televisivi portatili quando accesi a volume alto.

E' vietato effettuare qualsivoglia gioco sul pontile, compreso utilizzo di pattini, monopattini o skate board anche se da parte di bambini.

Articolo 5

È consentito effettuare dalla struttura la pesca sportiva nel rispetto delle seguenti regole:

- a) possono essere utilizzate al massimo due canne da pesca ogni persona intenta a tale attività, ciascuna con non oltre tre ami montati;
- b) è vietato agganciare le canne alle strutture del pontile mediante qualsivoglia strumento che venga fissato alla ringhiera;
- e) al momento del lancio il pescatore dovrà fare molta attenzione a non procurare danni ai vicini e alle persone intente a passeggiare sul pontile, le quali avranno precedenza nei suoi confronti;
- d) non devono essere accesi fuochi, fornelli, lanterne a fiamma sia da gas che da combustibile liquido essendo consentite unicamente lanterne elettriche a batteria;
- e) è vietato depositare direttamente sul pontile esche naturali le quali, per la loro natura, possono lordare o semplicemente trasmettere successivamente cattivi odori alla struttura;
- f) il pescato deve essere contenuto in appositi recipienti, facendo modo che abbia a soffrire il meno possibile al momento della sua cattura e nelle fasi immediatamente successive;



- g) è vietato l'abbandono di attrezzature da pesca ovvero canne sul pontile quando non vi è la contemporanea e continuativa presenza del pescatore, così come è vietato tenere posti occupati per persone non ancora presenti sul luogo;
- h) non è consentito l'uso di accessori al seguito (contenitori per trasporto di esche, attrezzature varie, ecc.) che per loro dimensione siano ingombranti ed ostacolino il libero transito sul pontile;
- i) è consentito unicamente al pescatore nell'esercizio della sua attività l'utilizzo di un piccolo seggiolino pieghevole, dalle dimensioni non superiori a cm. 40 x 40, per la temporanea attesa;
- j) è consentita la pesca di pesci nel rispetto delle seguenti misure minime di lunghezza, con obbligo di immediato rigetto a mare delle prede minori a:

cernia	cm 45
rana pescatrice	cm. 30
spigola/branzino	cm. 20
cefalo	cm. 18
muggine	cm. 18
orata	cm. 20
sogliola comune	cm. 15
nasello	cm. 11
parago	cm. 18
sgombro	cm. 15
saraghi	cm. 15
spari otti	cm. 15
triglia	cm.
ghiozzo	cm. 12
sugarello	cm. 12
mormora	cm. 15
occhiata	cm. 15
sarpa	cm. 15
boqa	cm. 15

Articolo 6

In ogni caso ed in ogni momento, su insindacabile richiesta della Società Tirreno Power o della Polizia Municipale, i frequentatori del pontile sia per passeggio che per pesca dovranno prontamente abbandonarlo non appena loro richiesto dai soggetti sopra menzionati ed attenersi alle loro istruzioni fintanto che occupano l'area del pontile.

Per l'uso del tratto di mare attiguo al pontile, valgono le regolamentazioni stabilite da Autorità portuale e dalla Capitaneria di Porto di Savona.

Articolo 7

I trasgressori alle sopraelencate norme, quando il fatto non costituisca più grave infrazione amministrativa o penale, saranno assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo di Euro 50 ed un massimo di Euro 500, nel rispetto delle norme tutte stabilite dalla L. 689/81 e successive modificazioni.

Spetta agli operatori di Polizia Municipale la diretta competenza al rispetto delle presenti normative anche a tutela della struttura, nonché agli agenti di Polizia Giudiziaria in generale.